



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 700 CPC

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER: il sig. **FASANO EMILIANO** nato il 16.12.1973 a Napoli (NA) (FSNMLN73T16F839W) ed ivi residente alla via Mosca rappresentato e difeso dall' **Avv. Antimo Buonamano** (c.f. BNMNTM82E24D708U) iscritto al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Celiole (CE) Piazza Raffaello n. 18 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08231607722 oppure all'indirizzo (PEC): - **avv.antimobuonamano@lawpec.it**

CONTRO:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Milano
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Milano
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO** -, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Milano;
- **LICEO ARTISTICO - BRERA MISL01000C** nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Milano;
- tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA della SCUOLA che, in virtù della valutazione e per intero del servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento ai ricorrenti di 6 punti in più per ogni anno svolto di servizio di leva rispetto al loro punteggio attuale nelle graduatorie scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto del presente ricorso.

OGGETTO: Oggetto: ricorso ex art. 409 e 414 c.p.c.:

A) del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di III fascia (ovvero 6 punti per ogni anno),

IN FATTO

1. che il ricorrente, in data 18.06.2024, ha presentato presso l'Istituto Scolastico MISL01000C - LICEO ARTISTICO – BRERA , ai sensi del **D.M. n. 89 del 21.05.2024 (doc.1)**, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia (doc.2), per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2024/2027, rappresentando di aver svolto il servizio militare di leva **dal 20.01.1994 al 17.11.1994**, dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette ottenuto nel 2006 e non in costanza di nomina (**doc.3**);
2. che, dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, sono stati riconosciuti alla ricorrente: (**doc.4-4 bis**)
 - a. **Assistente amministrativo 10,20;**
 - b. **Collaboratore scolastico 8,40**
 - c. **Operatore scolastico 8,35, senza che gli siano stati riconosciuti 6 punti per il servizio militare prestato ma 0,60**

CONSIDERATO

che secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente/ATA, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* e che identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA.

Il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni.

La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi disaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Secondo il Ministero, gli artt. 485 e 569 D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo. Detta interpretazione restrittiva non tiene però in debita considerazione la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2010 sopra richiamato.

La giurisprudenza di legittimità ha già più volte statuito sul punto, dando così luogo ad un orientamento che può dirsi consolidato, interpretando estensivamente la disposizione del Codice

dell'Ordinamento Militare (preceduta peraltro da disposizione avente simile tenore, come osservato nelle pronunce).

A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N.297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986 N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART.52 DELLA COSTITUZIONE.

Per valutare il caso di specie bisogna risalire alla errata interpretazione del contenuto delle disposizioni di cui all'art.2 comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021 e l'attuale, che subordinano la valutazione del servizio militare di leva alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina.

Molto chiara è sul punto **Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513 – 02** che così ha motivato: *“secondo l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma*

*anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)". Nello stesso senso si vedano: **Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41894 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 36354 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35380 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34688 del 2021; Cass. Sez. L; Sez. L, Ordinanza n. 33151 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15467 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15127 del 2021.***

Appare utile segnalare che la **Suprema Corte, nelle ordinanze n. 34687 del 2021 e n. 34686 del 2021** ha affrontato anche la questione della asserita discriminazione che l'ampia interpretazione dell'art. 2050 comporterebbe in danno delle concorrenti di sesso femminile. Secondo la Corte "Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal Ministero ricorrente, alcuna violazione dell'articolo 3 Costituzione né della direttiva nr. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira, dunque, a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie". Si richiama altresì l'analogo orientamento espresso dal giudice amministrativo (**sentenza CDS n. 1720/22 del 10.03.2022; sentenza CDS n. 3286/22 del 27.04.2022; sentenza CDS n. 7383/22 del 23.08.2022**).

Alla luce delle suddette pronunce discende la necessità di disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021 e D.M n.89 del 21.05.2024), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 197 del 1994, iriconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti".

Di recente la Suprema **Corte di Cassazione** si è espressa con **sentenza n. 15965/24** e con **sentenza n. 8586 del 29.03.2024**, riconoscendo il punteggio pieno per servizio militare o civile prestato non in costanza di nomina, servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina.

Anche le recenti sentenze del 2024, , della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, hanno riconosciuto il diritto alla piena valutazione del servizio militare, per il personale ATA, anche quando non è stato svolto in costanza di nomina (**Cfr. Corte di Appello di Roma Sentenza n. 1658-2024 del 26.04.24**).

Pesa tantissimo, sulle sentenze, anche il parere emesso dal Consiglio di Stato 2022, quando ha spiegato i motivi del sì al servizio svolto alle dipendenze dello Stato che va sempre considerato nelle graduatorie e con totale considerazione numerica

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 789/2023, rilevi che il D.M. 50/2021 abbia limitato indebitamente la portata dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 (il quale prevede che il servizio militare sia valido a tutti gli effetti). L'interpretazione della parte ministeriale contrasta chiaramente con i principi costituzionali di eguaglianza (Art. 3 Cost.) e diritto al lavoro (Art. 4 Cost.), posto che il servizio militare deve essere valorizzato in ogni caso, a prescindere dalla contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Ancora una volta, si cita la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 789/2023, ossequiosa dell'art. 52 della Costituzione, che sancisce come l'adempimento del servizio militare non possa pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di "punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni", per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA.

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE ANTE CAUSA.

In merito al *fumus boni juris* e al *periculum in mora*.

Per ciò che concerne il *fumus*, dalle ragioni sopra esposte appare palese la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente così come l'esistenza del suo pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio di leva.

Per ciò che invece riguarda il *periculum in mora*, nel caso di specie si è in presenza di una controversia riguardante un rapporto di lavoro subordinato, indispensabile fonte di sostentamento non solo per il ricorrente ma per l'intero suo nucleo familiare.

Bisogna quindi considerare che, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello dovuto, il ricorrente si trova oggi con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro.

D'altronde, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito. **(doc.5)**

Sul punto, il Tribunale di Messina, ha chiarito che *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”* **(Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583)**

Sussiste quindi il pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, derivante dalla mancata percezione di elementi retributivi, per sua natura non suscettibile di integrale riparazione per equivalente in quanto relativo alla soddisfazione di bisogni primari della vita.- Tanto premesso, si ritengono dimostrati i requisiti sia del fumus che del periculum necessari per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c., relativo all'immediato riconoscimento dell'integrale punteggio relativo al servizio di leva. Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra domiciliata, rapp.to e difeso

CONCLUSIONI

- I.** accogliere il presente ricorso, nonché ordinare alle Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze,
- II.** dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo di III fascia, attribuendo i 6 punti per ogni anno di servizio svolto;
- III.** Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio per intero.
- IV.** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002, che la presente causa ha valore indeterminabile ma la ricorrente non è tenuto a versamento alcuno considerato che il suo reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non è superiore ad € € 38.585,23. Si allega dichiarazione per la condanna alle spese legali.



Si allegano i documenti menzionati in narrativa, si comunica che gli allegati al presente ricorso superano la soglia prevista dei 30 mb, per cui si depositeranno successivamente

Cellele 08.10.2024

Avv. Antimo Buonamano

(firmato digitalmente)

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto avv. Antimo Buonamano che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano-TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014**)



RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Celle 08.10.2024

Avv. Antimo Buonamano